



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

Ordinanza n. 82 del 10/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA, EX ART. 50 TUEL, PER L'IMPOSIZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE, AL FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLE SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO CHE POSSANO AGGRAVARE IL QUADRO PANDEMICO LOCALE CON CONSEGUENTE MINACCIA ALL'INTEGRITÀ FISICA DELLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale che con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il novellato articolo 50 -commi 5 e 6- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

ATTESO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

CONSIDERATO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere a fiere e sagre anche locali;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

FATTO PRESENTE che dai dati quotidianamente aggiornati da parte delle competenti Autorità sanitarie viene confermato il trend in aumento di positivi al COVID-19 nella Provincia di Treviso, evidenziando la situazione di pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

DATO ATTO dei confronti avvenuti con le strutture sanitarie locali, nell'ottica di raggiungere il massimo contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss2 Marca Trevigiana circa l'attuale scenario

epidemiologico nel territorio del Distretto Asolo;

CONSIDERATA la necessità di adottare, prioritariamente, tutte le misure preventive a tutela della salute pubblica, riducendo in tutti i modi possibili l'eventualità di una sua messa in pericolo;

CONSIDERATO, in particolare, che nell'ambito di tale contesto emergenziale sono stati valutati tutti i profili di criticità suscettibili di caratterizzare il tessuto urbano locale, alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico che vede ad oggi un significativo incremento di casi di positività e di ricoveri, prevalentemente tra i non vaccinati;

CONSIDERATO che, con l'approssimarsi delle Festività natalizie, si prevede un maggior afflusso di persone nell'ambito del territorio comunale tale da determinare una notevole concentrazione di persone;

FATTO PRESENTE che la presente ordinanza viene adottata in condivisione con i Comuni dell'ex Distretto ULSS8, al fine di procedere unitariamente ad un'omogenea disciplina precauzionale a tutela della salute pubblica, in considerazione della contiguità territoriale delle Amministrazioni interessate e della conseguente prevedibile mobilità intercomunale della popolazione;

RITENUTO necessario:

- adottare, per il territorio comunale di Volpago del Montello specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- adottare con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 6, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del Comune di Volpago del Montello, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la formazione di assembramenti, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè dalla data di adozione della stessa fino al 15 gennaio 2022;

VISTI:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;

- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

ORDINA

1. dalla data di adozione della presente ordinanza **fino al 15 gennaio 2022 per quanto riguarda la circolazione delle persone sul territorio comunale di Volpago del Montello, nel caso in cui non fosse possibile mantenere ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro** È FATTO SEMPRE OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (MASCHERINA) a completa copertura di naso e bocca, anche nelle aree esterne.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca:

- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.

2. È FATTO SEMPRE OBBLIGO di osservare un DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento;

DISPONE

che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on-line;

DISPONE INOLTRE

che sia garantito da parte dei soggetti responsabili un adeguato servizio di controllo e sensibilizzazione sul rispetto della presente Ordinanza

AVVERTE

- che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 23 marzo 2020 n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

- al Sig. Prefetto di Treviso;
- alla Questura di Treviso;
- alla Stazione Carabinieri di Volpago del Montello;
- al Comando di Polizia Locale – sede;
- all'ULSS2 – Marca Trevigiana;
- alla Regione del Veneto.

Volpago del Montello, 10 dicembre 2021

Il Sindaco
Ing. Paolo Guizzo

